



Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti – Via Roma 15

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 DEL 17/06/2026	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026
---------------------------------	--

L'anno **2026** addì **17** del mese di **Giugno** alle ore **09.35** nella sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - VAGNI GIANLUCA	Sindaco	SI
2 - GIULIANI MATTEO	Vice Sindaco	SI
3 - GUIDI STEFANO	Consigliere	SI
4 - ANTONINI ALVARO	Consigliere	SI
5 - MICONI GIORGIA	Consigliere	SI
6 - SPINELLI GIANCARLO	Presidente del Consiglio	SI
7 - UBERTINI MICHELA	Consigliere_Ass	SI
8 - SAVIOLI SIMONA	Consigliere	SI
9 - DIAMILLA VERONICA	Consigliere	NO
10 - BARBERI STEFANO	Consigliere	NO
11 - GUIDI LIVIO	Consigliere	NO

IN CARICA n. 11	PRESENTI 8	ASSENTI 3
--------------------	------------	-----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio sig. SPINELLI GIANCARLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. CREMASCO WILLIAM

La seduta e' pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2020 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di dissesto, con relativa approvazione della relazione dell'organo di revisione che ne analizza le cause;

VISTA la Deliberazione di C. C. n. 28 del 19/10/2021 relativa all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 ai sensi dell'art 259 del TUEL;

PRESO ATTO del decreto ministeriale n. 021325 del 3 febbraio 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2020/2022;

PRESO ATTO della deliberazione C.C. N. 2 del 11/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato e il documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art.264 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 21 del 31/07/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. semplificato 2023-2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 9 del 27/03/2024 con la quale è stato approvato il D.U.P. semplificato 2024-2026;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 09/08/2024 con la quale è stato approvato il rendiconto esercizio 2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 6 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. semplificato 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 24/06/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 7 del 17/03/2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. semplificato 2026-2028;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;

- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;

- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;

- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

EVIDENZIATO CHE l'art.3 comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n.15, modificato con l'art.1 comma 677 della legge n.199 del 30/12/2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha introdotto una deroga alla

ordinaria disciplina del comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n.147, in quanto prevede che “ A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

CONSIDERATO CHE l'art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO CHE con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, ARERA ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO CHE con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

DATO ATTO CHE all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO CHE con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra-periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif”, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 20225 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029”*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*;

VISTO che l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

CONSIDERATO CHE i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO CHE il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall'Unione europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTI :

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ATTESO CHE il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO CHE:

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana;

DATO ATTO CHE l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative

unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

1, , espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

2, , pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente 3, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 7 del 30/05/2023;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il biennio 2026-2029 approvato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna n. 15;

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	401.302
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	253.341
Totale delle entrate tariffarie	654.643

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al NETTO delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2026, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	400.462
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	252.501

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	652.963
---	----------------

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2026		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		90,50	9,5
Totale costi variabili	400.462	362.418,62	38.043,75
Totale costi fissi	252.501	228.513,41	23.987,59
Totale costo del servizio	652.963	590.932,03	62.031,34

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al d.p.r. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- il comune di Poggio Nativo non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000;

VISTO il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/05/2023;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione

dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente:

Presenti: n. 8
Assenti: n. 3
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0

DELIBERA

- La premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;

1) **DI APPROVARE** le tariffe della **Tassa sui Rifiuti (TARI)** da applicarsi per l'anno 2026 determinate secondo il "*metodo normalizzato*" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'**ALLEGATO** alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

2) **DI QUANTIFICARE** in euro 652.963 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 4.5 della Determinazione Arera n. 1/DTAC/2025.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo MTR-3 per l'Anno 2026 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
400.462	252.501	652.963

3) **DI DARE ATTO CHE** alle tariffe TARI devono essere sommati:

- a) il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- b) le componenti perequative U1, Ue U2, U, pari rispettivamente ad euro 0,10 ad utenza per anno e ad euro 1,50 ad utenza per anno;
- c) la componente perequativa UR3,a, pari ad euro 6,00/utenza per anno;

4) **DI STABILIRE**, che il costo delle riduzioni previste nel vigente Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30/05/2023 è posto a carico delle Tariffe TARI;

5) **DI APPROVARE** le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2026:

- 1° rata entro il 31 luglio 2026;
 - 2° rata entro il 30 settembre 2026;
 - 3° rata entro il 30 novembre 2026;
 - 4° rata entro il 29 gennaio 2027
- Pagamento in unica soluzione 31 luglio 2026

6) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi della legislazione vigente richiamata nella premessa del presente provvedimento;
Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata per appello nominale

che ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Assenti: n. 3

Favorevoli: n. 8

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 20

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2026

Il Responsabile di Settore

Maria Fioroni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Fioroni

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SPINELLI GIANCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CREMASCO WILLIAM

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Poggio Nativo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

William Cremasco in data 17/08/2026
Spinelli Giancarlo in data 17/08/2026